

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 9 agosto 2017, n. 533

Recepimento e attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini.

OGGETTO: Recepimento e attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini.

LAGIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Personale e Pari Opportunità

VISTI

- l'art. 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante una “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014, pubblicata sulla GUE Serie C 88/01 del 27 marzo 2014 che delinea un *Quadro di qualità per i tirocini*, definendo il tirocinio come un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i.;

- il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1180;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione”;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche e integrazioni; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
- la sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287 con la quale è ribadita la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, approvato con legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.;

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, approvato con legge di conversione 20 aprile 2017, n. 49 "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti";
- il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, approvato con modificazioni con legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";
- il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento";
- il decreto interministeriale 10 ottobre 2005 "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, co. 1, lettera i)";
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti";
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 "Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati";
- l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- l'Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013;
- l'Intesa in Sede di Conferenza Permanente Stato Regioni del 22 gennaio 2014 sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo

per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'Ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo del 13 gennaio 2013, n. 13;

- l'Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" del 5 agosto 2014;
- l'Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione, e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" del 22 gennaio 2015;
- l'Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92" del 25 maggio 2017, cui si rinvia *per relationem* anche per le motivazioni del presente atto;
- il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- la legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23 "Ordinamento della formazione professionale" e s.m.i.;
- la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e s.m.i.;
- la legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 "Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione" e s.m.i.;
- la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e s.m.i.;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)" e s.m.i.;

- la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;
- la legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 “Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
- il regolamento regionale 14 maggio febbraio 2008, n. 7 “Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 968 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio – Direttiva” e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452, “Istituzione del ‘Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi’ - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128”;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, comma 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca della DGR n. 151 del 13 marzo 2009”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 511 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale”;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accREDITamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2015, n. 32 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica". Revoca DGR n. 92 del 20 febbraio 2007”;

- la deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 122 “Direttiva per la costruzione del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 24 maggio 2016, n. 275 “Approvazione delle "Azioni di Rafforzamento del Sistema dei Servizi per il Lavoro del Lazio 2016-2017"”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2016 n. 433 “Istituzione della Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro del Lazio”;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 dicembre 2015 n. 34 - “D. Lgs. n. 150/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n 183 – prime indicazioni”;

CONSIDERATO che:

- con la richiamata Raccomandazione europea del 27 marzo 2014 la Commissione invita gli stati membri ad adottare un quadro di regole di riferimento per l’attivazione di tirocini di qualità in particolar modo per quel che concerne i contenuti di apprendimento e formazione e le condizioni di lavoro, con l’obiettivo di facilitare la transizione dallo studio, dalla disoccupazione o dall’inattività al lavoro;
- alla luce della citata Raccomandazione, dell’importante evoluzione normativa occorsa negli ultimi anni, - in particolare, sul tema di riforma del mercato del lavoro- e, di conseguenza, degli interventi di politica attiva attuati nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione del fondo sociale europeo e dell’iniziativa “occupazione per i giovani”, è stato adottato il 25 maggio 2017 il richiamato Accordo in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 2017 in materia di Linee Guida per i tirocini formativi e di orientamento;
- la Regione Lazio sostiene iniziative di politica attiva per il sostegno dell’occupazione, tra le quali sono ricompresi i tirocini extracurricolari intesi come percorsi di apprendimento svolti sul luogo di lavoro;
- i tirocini permettono di attivare e aggiornare profili professionali, competenze e saperi e che seppur non configurando un rapporto di lavoro, rendono possibile un importante contatto con le imprese e con i datori di lavoro così da poter realizzare le condizioni favorevoli per l’inserimento o il reinserimento nel mercato occupazionale, anche per coloro che sono alla ricerca di nuovi percorsi occupazionali;
- la Regione Lazio sostiene il continuo processo di aggiornamento della regolazione dei tirocini, già intrapreso con l’adozione della citata dgr 199/2013, al fine di perseguire:

- la qualità degli obiettivi formativi;
- il monitoraggio trasparente sulla realizzazione da parte di soggetti ospitanti e promotori dell'istituto in argomento;
- l'adeguata attività di controllo per contenere il rischio di distorsione sull'utilizzo del tirocinio;

PRESO ATTO che le nuove Linee guida sostituiscono integralmente quelle approvate nel 2013 e che le Regioni e le Province autonome, laddove necessario, procederanno al loro recepimento con propri atti entro 6 mesi dalla data di adozione dell'Accordo Stato, le Regioni e le Province autonome del 25 maggio 2017;

RITENUTO necessario, per quanto sinora espresso in premessa:

1. recepire e attuare l'Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui tirocini in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini;
2. approvare a tale fine l'allegato A "Attuazione dell'accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92", come parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
3. stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2017, e che pertanto:
 - a) dal 1 ottobre 2017 è revocata la dgr 199/2013;
 - b) i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima del 1 ottobre 2017 restano disciplinati dalla dgr 199/2013 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale;
 - c) gli avvisi pubblici già pubblicati alla data del 1 ottobre 2017, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla dgr 199/2013 fino alla loro naturale scadenza;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ESPERITA la consultazione con le parti sociali in data 27 luglio 2017;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

D E L I B E R A

di:

1. recepire e attuare l'Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui tirocini in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini;
2. approvare l'allegato A "Attuazione dell'accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92", parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
3. stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2017, e che pertanto:
 - a) dal 1 ottobre 2017 è revocata la dgr 199/2013;
 - b) i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima del 1 ottobre 2017 restano disciplinati dalla dgr 199/2013 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale;
 - c) gli avvisi pubblici già pubblicati alla data del 1 ottobre 2017, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla dgr 199/2013 fino alla loro naturale scadenza.

Il Direttore regionale competente in materia di Lavoro procede all'adozione degli atti conseguenti in attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.lazio.it, canale Lavoro e sul B.U.R.L.

Allegato A

Attuazione dell'accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92.

1. Disposizioni generali
2. Destinatari
3. Durata del tirocinio
4. Soggetti promotori
5. Soggetti ospitanti
6. Soggetto ospitante multilocalizzato
7. Condizioni di attivazione
8. Limiti numerici e premialità
9. Modalità di attivazione
10. Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico
11. Garanzie assicurative
12. Modalità di attuazione
13. Tutorship
14. Attestazione dell'attività svolta
15. Indennità di partecipazione
16. Monitoraggio
17. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
18. Disposizioni finali e transitorie

Art. 1**Disposizioni generali**

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.
3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
4. Non rientrano tra le materie oggetto della presente regolamentazione:
 - a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ossia tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - b) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
 - c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui alla deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 2015, n. 32 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica". Revoca DGR n. 92 del 20 febbraio 2007";
5. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 30 dicembre 2015, numero 511 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale".

Art. 2**Destinatari**

1. Destinatari dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono:
 - a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
 - b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) le persone disabili di cui all'art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.

Art. 3

Durata del tirocinio

1. Salvo quanto previsto al co. 10, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, dei tirocini extracurricolari:
 - 1) non può essere superiore a sei mesi per i destinatari di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), b), c), e d);
 - 2) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni per un massimo di tre mesi.
3. La durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 1 e 2.
5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
6. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI, anche con riferimento al periodo di sospensione.
7. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio.
8. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima prevista dal co. 1.
9. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di cui al co. 1. In caso di rinnovo di un tirocinio nel PFI deve essere indicato l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.
10. La Regione può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a quanto previsto dal co. 1 e comunque non superiore a 12 mesi.

Art. 4**Soggetti promotori**

1. I tirocini di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), b), c), d), e e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti:
 - a) centri per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
 - b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
 - c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
 - e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero soggetti accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.;
 - f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - g) servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione;
 - h) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
 - i) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n.198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e s.m.i.;
 - j) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.;
 - k) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitati e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della DGR 511/2013;
 - l) soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003;
 - m) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
2. I soggetti di cui al co. 1 sono iscritti nell'elenco regionale pubblicato on-line sul canale "Lavoro" del portale della Regione Lazio.
3. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione di cui all'art. 9 tra i soggetti dell'elenco di cui al co. 2.
4. I soggetti promotori devono adottare un proprio codice etico volto alla promozione di tirocini di qualità. La Regione Lazio con proprio atto individuerà principi e modalità di applicazione a cui detto codice etico dovrà conformarsi.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedano l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al co. 2. In accordo con la Regione possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui al co. 2.

6. Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati sul territorio della Regione Lazio sono quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) del co. 1. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale attivati dai soggetti ospitanti con sede operativa o legale nel Lazio è quella disciplinata dal presente atto.

Art. 5

Soggetti ospitanti

1. I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quando previsto dall'art. 1, co. 4, lett. b).
2. La sede di realizzazione di tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 18, co. 5.
3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 e s.m.i..
4. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
5. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:
 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - licenziamenti collettivi;
 - licenziamento per superamento del periodo di comporto;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
6. È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
7. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
8. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Art. 6

Soggetto ospitante multilocalizzato

1. Ai sensi dell'art. 2, co. 5-ter del d.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 99/2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali in diverse Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante ha facoltà di scegliere la presente regolamentazione qualora abbia nel territorio della Regione Lazio una sede legale o una sede operativa anche qualora lo svolgimento del tirocinio è previsto presso un'altra regione. In tal caso è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione Lazio, tramite il soggetto promotore, la scelta della disciplina regionale di riferimento.
2. Qualora un soggetto ospitante scelga la disciplina regionale diversa dalla presente per un tirocinio il cui svolgimento è previsto presso una unità operativa nel Lazio, comunica alla Regione Lazio la scelta operata.
3. Il computo di cui all'art. 8 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.
4. La disciplina che il soggetto ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Art. 7

Condizioni di attivazione

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. I tirocinanti non possono:
 - a) ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - c) sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
2. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio di cui agli artt. 48-50 d.lgs. n. 81/2015 e dall'art. 1 d.l. n. 25/2017 conv. dalla l. n. 49/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
4. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione.

Art. 8

Limiti numerici e premialità

1. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa secondo le seguenti quote di contingentamento:
 - a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto a

- tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
 - c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti nella specifica unità operativa con più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. È ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio.
2. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono esclusi gli apprendisti.
3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% di cui al co. 1, lett. c), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come previsto dal co. 4.
4. I soggetti ospitanti di cui al co. 3 possono attivare, in deroga ai limiti di cui al co. 1:
- a) un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
 - b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
 - c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - d) quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
5. I tirocini attivati ai sensi del co. 4 non si computano ai fini della quota di contingentamento.
6. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
7. Un soggetto di cui all'art. 2, co. 1, può svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 66/2003. È fatto divieto di adibizione del tirocinante di svolgere attività in orario notturno.
8. Sono esclusi dai limiti di cui al co. 1 i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lett. e).
9. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti di cui all'art. 5, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti di cui al co. 1, lett. c). In tali tasi la percentuale di cui al co. 1, lett. c) non può superare il 30%.

Art. 9

Modalità di attivazione

1. Il soggetto promotore, anche sulla base del codice etico di cui all'art.4, co. 4, s'impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
2. Le convenzioni di cui al co. 1, possono riguardare più tirocini, anche con diverse finalità (formativi di orientamento, inserimento/reinserimento).
3. Le convenzioni di cui al co. 1, hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e contengono indicazioni in merito a:
 - a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - b) modalità di attivazione;
 - c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;
 - d) monitoraggio;
 - e) decorrenza e durata della convenzione.
4. Alla convenzione deve essere allegato un PFI (con l'indicazione analitica degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
5. Il PFI contiene:
 - a) i dati identificativi:
 - 1) del soggetto promotore;
 - 2) del soggetto ospitante;
 - 3) del tirocinante;
 - 4) del tutor individuato dal soggetto promotore;
 - 5) del tutor individuato dal soggetto ospitante;
 - b) gli elementi descrittivi del tirocinio:
 - 1) finalità del tirocinio;
 - 2) settore di attività economica del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO qualora si tratti di azienda);
 - 3) area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT);
 - 4) sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio;
 - 5) estremi identificativi delle assicurazioni;
 - 6) durata e periodo di svolgimento del tirocinio con l'indicazione della collocazione temporale,
 - 7) entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
 - c) specifiche del progetto formativo:
 - 1) le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economici Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
 - 2) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
 - 3) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante ed il tutor del soggetto promotore.

6. Il PFI è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.
7. Il soggetto promotore consegna la convenzione e il PFI al tirocinante prima dell'inizio del tirocinio stesso.
8. I modelli di Convenzione, di Progetto formativo individuale, di Dossier individuale e di Attestazione finale, comprensivi di loro eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti sono adottati con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
9. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.
10. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alla DGR 511/2013.

Art. 10

Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico

1. I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, co. 2, del d.l. n. 510/1996 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla l. n. 608/1996, come modificato dalla l. n. 296/2006, art. 1, co. 1180.
2. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e all'ANPAL e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il tramite del sistema regionale informatico sui tirocini, anche al fine di evitare l'abuso del tirocinio.

Art. 11

Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all'assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla l. n. 68/1999.
3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al co. 1 per iniziative di politica attiva.

4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.
5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 12

Modalità di attuazione

1. Il soggetto promotore monitora l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo in tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:
 - a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
 - b) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - c) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
 - d) provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14;
 - e) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
 - f) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
 - g) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza semestrale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini promossi, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
2. Il soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. In particolare, i compiti del soggetto ospitante sono:
 - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
 - trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
 - designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
 - garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
 - mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale;

- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.

3. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

Art. 13

Tutorship

1. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- d) provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 14;
- e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. La Regione Lazio può prevedere limiti diversi in relazione a tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.

3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
- b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- d) collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.

5. Il tutor del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano per:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- c) garantire la tracciabilità della documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 14

Attestazione dell'attività svolta

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
2. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
4. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
5. Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

Art. 15

Indennità di partecipazione

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, co. 1, è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro 800.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
3. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l'impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.
4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al co. 1 per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al co. 1 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. È riconosciuta la facoltà ai soggetti

ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al co. 1.

7. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, co. 36, della l. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
8. Nel caso di persone disabili di cui all'art. 2, co. 1, lett. e) rientranti nelle condizioni individuate all'art. 13, co. 1, lett. a) e co. 1-bis della l. n. 68/1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, un'indennità, eventualmente integrabile da parte di altri soggetti, fra i quali anche quelli di cui agli artt. 4 e 5, pari all'importo minimo di cui al co. 1. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore delle persone disabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, co. 2.
9. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, d.p.r. n. 912/1986.
10. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
11. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981.
12. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro.

Art. 16

Monitoraggio

1. La Regione Lazio tramite il sistema regionale sui tirocini e il sistema le comunicazioni obbligatorie (CO), verifica il possesso dei requisiti di accesso da parte dei tirocinanti, monitora lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio, valuta gli inserimenti lavorativi post tirocinio. Nell'attività di monitoraggio la Regione Lazio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo,: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
2. La Regione Lazio pubblica sul proprio sito il report sull'andamento dei tirocini ogni quattro mesi e trasmette ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL il report al fine di consentire a quest'ultimi il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro nazionale in coerenza con la previsione del d.lgs. n. 150/2015.

Art. 17

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Lazio promuove misure finalizzate a evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7, 8, 9, e 11, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. Per le violazioni sanabili, in violazione di quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 15, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
5. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.
6. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).
7. La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2017, salvo quanto previsto al co. 3.
2. I tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della data di cui al co. 1 restano disciplinati dalla dgr 199/2013 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
3. Gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di cui al co. 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla dgr 199/2013 fino alla loro naturale scadenza.

4. La presente regolamentazione si applica ai tirocini attivati e realizzati nella Regione Lazio, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dal co. 3 del presente articolo.
5. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
6. Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.